

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

di concerto col Ministro dell'interno

(RUSSO JERVOLINO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1998

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998,
n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezio-
nale carenza di disponibilità abitative

ONOREVOLI SENATORI. - In ragione dell'imminente scadenza del termine del 31 ottobre 1998, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, convertito dalla legge 1° aprile 1998, n. 67, si rende indispensabile un'ulteriore e definitiva proroga di tale termine, al fine di consentire l'approvazione da parte del Parlamento della riforma della disciplina delle locazioni.

Rispetto alla situazione esistente alla data dell'ultima proroga, si può ragionevolmente prevedere che sia possibile giungere a una rapida approvazione della riforma delle locazioni con la ripresa dell'attività legislativa.

Di conseguenza è necessario lo slittamento del termine al 28 febbraio 1999 come disposto dall'allegato provvedimento, caratterizzato dai requisiti di necessità e urgenza, anche recependo le sollecitazioni in tal senso rappresentate dal Ministero dell'interno.

Sulla questione è noto il recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 321 del 24 luglio 1998), dal quale tuttavia non si evincono controindicazioni al varo del decreto-legge che si propone.

Infatti, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, si incentra solo sulla attribuzione al prefetto del potere di determinare puntualmente i tempi e le modalità di concessione della forza pubblica nei singoli casi, e non anche sulla potestà amministrativa di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, potestà che non viene posta in discussione.

Di tal chè, la proroga del termine al 28 febbraio 1999 - riferita al permanere del potere generale - non interferisce in alcun modo con il profilo di legittimità costituzionale sopradetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1998.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, convertito dalla legge 1° aprile 1998, n. 67, è ulteriormente differito al 28 febbraio 1999.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1998.

SCÀLFARO

D'ALEMA – MICHELI – RUSSO JERVO-
LINO – DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

